



COMUNE DI GATTEO
PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA

Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale IUC

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n.16 del 28 maggio 2014.
Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 50 del 30 novembre 2015.

INDICE

Capitolo 1 - Disciplina generale IUC

Articolo	Oggetto
1	DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)
2	TERMINI E MODALITA' DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E ALIQUOTE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)
3	DICHIARAZIONI
4	SCADENZE DI VERSAMENTO
5	INVIO MODELLI DI PAGAMENTO PREVENTIVAMENTE COMPILATI
6	RISCOSSIONE
7	FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO
8	ACCERTAMENTO
9	RISCOSSIONE COATTIVA
10	RIMBORSI
11	DEFINIZIONE DI FABBRICATO
12	AREA FABBRICABILE
13	DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI
14	DECORRENZA AREE FABBRICABILI
15	RINVIO
16	ENTRATA IN VIGORE

Capitolo 2 - Regolamento IMU

Articolo	Oggetto
1	OGGETTO
2	PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA
3	ESENZIONI
4	DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELL'IMPOSTA
5	BASE IMPONIBILE
6	UNITA' IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE
7	RIDUZIONE FABBRICATI INAGIBILI E FABBRICATI DI INTERESSE STORICO
8	DEFINIZIONE DI TERRENO AGRICOLO
9	AREE FABBRICABILI COLTIVATE DA IMPRENDITORI AGRICOLI E COLTIVATORI DIRETTI
10	VERSAMENTI E SCADENZE
11	DICHIARAZIONI
12	ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA
13	SANZIONI E INTERESSI
14	CONTENZIOSO
15	ERRONEI VERSAMENTI E CONSEGUENTI REGOLAZIONI CONTABILI
16	RINVIO
17	ENTRATA IN VIGORE

Capitolo 3 - Regolamento TASI

Articolo	Oggetto
1	PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA
2	ESCLUSIONI
3	SOGGETTI PASSIVI
4	BASE IMPONIBILE
5	DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE
6	SOGGETTO ATTIVO
7	INDICAZIONE ANALITICA SERVIZI INDIVISIBILI
8	DICHIARAZIONI
9	UNITA' IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE
10	MODALITA' DI VERSAMENTO
11	SCADENZE DI VERSAMENTO
12	SOMME DI MODESTO AMMONTARE
13	RINVIO
14	ENTRATA IN VIGORE

Capitolo 4 - Regolamento TARI

1	OGGETTO DEL REGOLAMENTO
2	GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI
3	RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI
4	PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO
5	SOGGETTO ATTIVO
6	SOGGETTI PASSIVI
7	LOCALI ED AREE OGGETTO DEL TRIBUTO
8	LOCALI ED AREE SCOPERTE ESCLUSE DAL TRIBUTO
9	RIDUZIONI DEL TRIBUTO
10	RIDUZIONI DI SUPERFICIE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI
11	AGEVOLAZIONI ALLE UTENZE
12	CUMULABILITA' DI RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI
13	CATEGORIE DI UTENZA
14	TARiffe DEL TRIBUTO
15	SCUOLE STATALI
16	VERSAMENTO DEL TRIBUTO
17	DICHIARAZIONE
18	TRIBUTO GIORNALIERO
19	RIMBORSI
20	ATTIVITA' DI CONTROLLO E SANZIONI
21	DILAZIONE DI PAGAMENTO DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO
22	ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO E NORME TRANSITORIE

CAPITOLO 1

Disciplina generale IUC (Imposta Unica Comunale)

Art. 1

(DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE òIUCö)

1. Con il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, viene determinata la disciplina per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale òIUCö, concernente tra l'altro:

a) per quanto riguarda l'IMU:

- a1) i criteri di determinazione delle aliquote e dell'Imposta;
- a2) individuazione dei soggetti attivi e passivi;
- a3) definizioni di fabbricati, di terreni agricoli e aree fabbricabili;
- a4) disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;

b) per quanto riguarda la TARI:

- b1) i criteri di determinazione delle tariffe;
- b2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- b3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- b4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni,
- b5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

c) per quanto riguarda la TASI:

- c1) criteri della determinazione delle aliquote e la disciplina delle riduzioni,
- c2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

Art. 2

(TERMINI E MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E ALIQUOTE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE òIUCö)

1. Il consiglio comunale è tenuto ad approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione:

a) le aliquote dell'IMU:

l' aliquota è determinata con le modalità previste dalla normativa vigente

b) le tariffe della TARI:

in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso

c) le aliquote della TASI:

in conformità con i servizi e i costi individuati, e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

ART.3

(DICHIARAZIONI)

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

2. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un

diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.

3. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU), o della tariffa di igiene ambientale prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (TIA 1) o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).

4. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.

5. Tutte le dichiarazioni possono essere presentate on line dai contribuenti collegandosi al sito internet del Comune di Gatteo. Tali dichiarazioni hanno validità a norma di legge e si perfezionano con l'invio della copia cartacea all'Ufficio Tributi.

ART. 4

(SCADENZE DI VERSAMENTO)

1. Il comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. È comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

2. Il versamento è effettuato, per l'anno di riferimento, in numero 2 rate, con scadenza nei mesi di giugno e dicembre,

ART. 5

(INVIO MODELLI DI PAGAMENTO PREVENTIVAMENTE COMPILATI)

1. Il Comune provvede all'invio dei modelli di pagamento TARI preventivamente compilati.

ART. 6

(RISCOSSIONE)

1. La IUC è applicata e riscossa dal Comune.

ART. 7

(FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO)

1. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

ART. 8

(ACCERTAMENTO)

1. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
2. In caso di omesso o insufficiente versamento della IUC risultanti dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
3. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
5. Le sanzioni sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti articoli concernenti la IUC, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n.296.

ART. 9

(RISCOSSIONE COATTIVA)

1. Ai sensi del comma 163, art.1, L. 296/2006 e s.m.i., il diritto dell'ente locale a riscuotere il tributo si forma nel momento in cui è divenuto definitivo l'accertamento, che si verifica con il decorso di:
 - 60 giorni dalla notificazione, in caso di mancata impugnazione davanti alle commissioni tributarie;
 - 60 giorni dalla notificazione della sentenza non ulteriormente impugnata;
 - 1 anno e 46 giorni dal deposito della sentenza di merito non notificata e non ulteriormente impugnata.

Pertanto le somme liquidate dal comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro i termini sopra riportati, salvo che sia emesso provvedimento di sospensione, sono rimosse coattivamente mediante:

- a) il combinato disposto dei Decreti del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973 n. 602 e del 28 gennaio 1988 n. 43 (ruolo);
 - b) sulla base dell'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, comunque nel rispetto dei limiti di importo e delle condizioni stabilite per gli agenti della riscossione in caso di iscrizione ipotecaria e di espropriazione forzata immobiliare.
2. Ai fini di cui al comma 1 lettera b) il sindaco o il legale rappresentante della società nomina uno o più funzionari responsabili della riscossione, i quali esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione nonché quelle già attribuite al segretario comunale dall'articolo 11 del testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. I funzionari responsabili sono nominati fra persone la cui idoneità allo svolgimento delle predette funzioni è accertata ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni;
 3. Ai fini di cui al comma 1 lettera a), ai sensi del comma 163, art.1, L. 296/2006, il titolo esecutivo per la riscossione coattiva di tributi locali deve essere notificato al contribuente entro il 31/12 del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.
 4. La decadenza dal potere d'agire in via coattiva, come riportata al comma 3, si applica anche alla procedura di ingiunzione fiscale.

ARTICOLO 10 (RIMBORSI)

1. Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l'imposta, per la quota di competenza comunale, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Le somme liquidate dal Comune ai sensi del comma 1, possono, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune medesimo entro 60 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti a titolo di Imposta Municipale Propria.
3. Non si dà luogo al rimborso di importi inferiori al versamento minimo di € 12,00.

ART. 11 (DEFINIZIONE DI FABBRICATO)

1. Fabbricato è quella unità immobiliare che è iscritta al Catasto Edilizio Urbano con la attribuzione di autonoma e distinta rendita, ovvero quella unità immobiliare che secondo la normativa catastale deve essere iscritta al catasto per ottenere l'attribuzione della rendita catastale.
2. Si considera parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza, vale a dire quell'area che non avrebbe ragione di esistere in mancanza del fabbricato. Sono inoltre considerate pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente le unità immobili classificate nelle categorie catastali C/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 (Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o aperte), nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Alle pertinenze è riservato lo stesso trattamento tributario dell'abitazione principale. In presenza di più di una unità immobiliare classificata nelle categorie C/2-C/6-C/7, qualora la pertinenza non fosse stata dichiarata tale nella dichiarazione ICI/IMU/TASI originaria, il contribuente ha l'obbligo, in sede di prima applicazione e per avere diritto al beneficio, di produrre al Comune, apposita autocertificazione con gli estremi catastali della pertinenza, da presentarsi entro la scadenza del versamento della prima rata, così da permettere al Comune la regolarità degli adempimenti accertativi.
3. Il fabbricato con rendita catastale di cui al comma 1 è soggetto all'imposta a far tempo dalla data di ultimazione dei lavori, certificata ai sensi di legge, ovvero dal momento in cui si verifica il suo effettivo utilizzo, se antecedente a tale data. La condizione di effettivo utilizzo si rileva dai consumi dei servizi indispensabili che devono risultare superiori a chilowatt 10 mensili per l'energia elettrica ed a metri cubi 5 mensili per l'acqua potabile.
4. Il fabbricato privo di rendita catastale è soggetto all'imposta sulla base delle disposizioni contenute nel successivo art.12

ARTICOLO 12 (AREA FABBRICABILE)

1. Definizione: Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo, ovvero ogni area/immobile che esprime comunque un potenziale edificatorio di fatto, ancorché residuale.
2. Il Responsabile del Settore Tecnico Comunale, su richiesta del contribuente, attesta se un'area/immobile sita nel territorio comunale è fabbricabile in base ai criteri stabiliti nel precedente comma.
3. Per stabilire il valore venale in comune commercio da utilizzare ai fini dell'applicazione dell'imposta per gli immobili che esprimono potenziale edificatorio, ci si avvale anche del principio

di ragguaglio con l'area fabbricabile da intendersi quale valore base di ricostruzione dell'immobile. Pertanto tutti i potenziali edificatori, ancorché residuali, sono soggetti alla prevista tassazione; in alternativa gli immobili stessi debbono essere espressamente privati, su conforme dichiarazione del proprietario, di tale potenziale edificatorio, perdendo così di fatto il loro valore venale.

4. In virtù delle disposizioni di cui al comma 1) si considera area edificabile il suolo che rientra nello strumento urbanistico generale anche solo adottato dal Comune e non ancora approvato dai competenti organi regionali; ai fini di applicazione dell'imposta non rileva pertanto l'effettiva e concreta possibilità di sfruttamento edificatorio del suolo, ma è sufficiente la semplice astratta potenzialità edificatoria.

5. Le aree ricomprese nelle zone edificabili di ampliamento/espansione urbanistica, sono considerate nel loro complesso, prescindendo dalla presentazione e/o approvazione del piano attuativo e dalla destinazione delle aree prevista dallo stesso, in quanto la semplice astratta potenzialità edificatoria del comparto di ampliamento/espansione, determina una variazione del valore venale in comune commercio dell'area; pertanto le opere di urbanizzazione previste nei piani attuativi, quali strade, marciapiedi, parcheggi, verde pubblico ecc., potranno essere considerate con tale destinazione effettiva, esclusivamente in seguito al loro completamento come stabilito dalla convenzione sottoscritta con il comune, il quale procederà con la verifica e collaudo delle opere eseguite e con successivo trasferimento delle stesse alla proprietà comunale. Pertanto fino tale momento le opere di urbanizzazione previste nei piani attuativi contribuiscono a determinare il valore venale in comune commercio del comparto edificatorio nel suo complesso, tenuto conto inoltre che in assenza di tali urbanizzazioni il progetto urbanistico non potrebbe essere attuato.

ARTICOLO 13

(DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI)

1. Il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dal comma 5 dell'art. 5 del d.lgs. 30/12/1992 n. 504 ;

La determinazione dei valori da parte del Comune, è da ritenersi supporto tecnico utile ai fini degli adempimenti dell'ufficio. I valori di riferimento sono stabiliti con apposita delibera di Giunta da adottarsi entro il 30 dicembre e comunque entro 30 giorni dalla data della deliberazione consiliare di determinazione delle aliquote e detrazioni, da pubblicare all'Albo Pretorio del Comune per i successivi 30 giorni;

In presenza di perizia di stima ovvero di atto idoneo al trasferimento del diritto di proprietà o altro diritto reale su area edificabile, l'approvazione dei valori non impedisce al comune di procedere al recupero dell'eventuale maggiore imposta calcolata tenuto conto dei nuovi elementi desumibili dai suddetti atti.

ARTICOLO 14

(DECORRENZA AREE FABBRICABILI)

1. Per le aree già individuate come fabbricabili dal PRG Comunale al momento dell'istituzione dell'imposta municipale propria, e pertanto dal 1 gennaio 2012, siano esse inedificate o parzialmente edificate, l'imposta si applica dalla data della sua istituzione.

2. Per le aree che saranno destinate come fabbricabili da varianti al Piano Regolatore Generale, l'imposta si applica dal 1° gennaio dell'anno successivo all'entrata in vigore delle nuove destinazioni urbanistiche.

3. Per le aree che non saranno più classificate come fabbricabili da varianti al Piano Regolatore Generale, l'imposta è dovuta per tutto il periodo antecedente all'entrata in vigore delle nuove disposizioni urbanistiche.

ARTICOLO 15

(RINVIO)

1. Per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme legislative e alla Legge 27 Luglio 2000, n. 212 ò Statuto dei diritti del contribuenteö ed ai regolamenti vigenti, oltre a tutte le altre disposizioni normative comunque applicabili all'imposta e tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.

ARTICOLO 16

(ENTRATA IN VIGORE)

1. Il presente regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2014.

CAPITOLO 2

Regolamento componente IMU (Imposta Municipale Propria)

ARTICOLO 1 **(OGGETTO)**

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e s.m.i., dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214 e s.m.i., che ne dispongono la istituzione e ne stabiliscono le modalità e criteri applicativi, a decorrere dall'anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale.
2. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del D.Lgs 446 del 15/12/1997 confermata dal D.Lgs 23/2011.
3. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.
4. Il presente regolamento tiene conto della necessità di coordinamento normativo e regolamentare riguardante l'IMU, con la legge 27 dicembre 2013 n. 147, che stabilisce la istituzione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) dal 1 gennaio 2014.
5. Il presente regolamento tiene conto inoltre di quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2012 n.228, dal D.L. n.35 del 8 aprile 2013 convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013 n.64, dal D.L. n.54 del 21 maggio 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 18 luglio 2013 n.85, dal D.L. n. 102 del 31 agosto 2013 convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013 n.124, dal D.L. n.133 del 30 novembre 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 29.01.2014, n.5, per le disposizioni applicabili a far data dal 1 gennaio 2014.

ARTICOLO 2 **(PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA)**

1. L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili; restano ferme le definizioni di cui all'art.2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504.

ARTICOLO 3 **(ESENZIONI)**

1. Sono esenti dall'imposta, le fattispecie disciplinate dall'art. 9, comma 8, D.Lgs 23/2011, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, e precisamente :
 - a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
2. La riserva allo Stato del gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio.
3. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del decreto legislativo n. 504 del 1992, come di seguito riportate :
 - b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
 - c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5- bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
 - d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;

- e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n.810;
 - f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
 - h) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984;
 - i) gli immobili posseduti ed utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222.
4. a decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011.
5. a decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. I titolari dovranno presentare una dichiarazione nella quale si attesta il possesso dei requisiti nonché l'elenco dettagliato degli immobili.
6. L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; L'imposta municipale propria non si applica, altresì:
- a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia e il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
 - c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica..

ARTICOLO 4

(DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELL'IMPOSTA)

1. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota vigente.
2. Nella determinazione delle aliquote IMU il comune garantisce il rispetto delle condizioni e vincoli stabiliti dal comma n. 677 art.1 della legge 27.12.2013 n.147 e s.m.i..

ARTICOLO 5

(BASE IMPONIBILE)

1. Per i fabbricati iscritti in Catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in Catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5%, ai sensi dell'art. 3 comma 48 della L.662 del 23/12/1996, i moltiplicatori previsti dall'art. 13, comma 4 del D.L. 201 del 06/12/2011, convertito dalla L.214 del 22/12/2011.
2. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto ed individuati al comma 3 dell'articolo 5 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, la base imponibile è determinata dal valore costituito dall'importo, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, aggiornato con i coefficienti indicati ai sensi del medesimo articolo 5 del Decreto Legislativo 504/1992.
3. Per le aree fabbricabili la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio alla data del 1° gennaio dell'anno d'imposizione.

ARTICOLO 6

(UNITÀ IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE)

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
2. All'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si applicano le detrazioni determinate con apposita deliberazione Consiliare, nel rispetto di quanto stabilito al comma 10 dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214.
3. La detrazione o riduzione è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
4. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione o la riduzione spetta a ciascuno di essi o in parti uguali o proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
5. Si considerano abitazione principale ai fini della sola detrazione di euro 100,00 gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
6. Sono considerate direttamente adibite ad abitazione principale le seguenti unità immobiliari :
 - a) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e/o comunque occupata ;
 - b) l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.
7. Le condizioni attestanti il possesso dei requisiti per usufruire delle agevolazioni ed assimilazioni di cui al presente articolo dovranno essere dichiarate con apposita autocertificazione da presentarsi entro la scadenza del versamento della 1° rata;
8. L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa come definita nel presente articolo, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7

e la detrazione di cui al comma 10 dell'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214.

ARTICOLO 7

(RIDUZIONE FABBRICATI INAGIBILI ED INABITABILI E FABBRICATI DI INTERESSE STORICO)

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento :

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art.10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.

ARTICOLO 8

(DEFINIZIONE DI TERRENO AGRICOLO)

Terreno agricolo è quel terreno adibito all'esercizio dell'agricoltura attraverso la coltivazione, l'allevamento di animali, la prima trasformazione e/o manipolazione del prodotto agricolo e su cui, comunque, si esercita una attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile; si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.

ARTICOLO 9

(AREE FABBRICABILI COLTIVATE DA IMPRENDITORI AGRICOLI E COLTIVATORI DIRETTI)

1. Le aree fabbricabili su cui i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli a titolo principale esercitano l'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali, possono ottenere, su loro specifica richiesta, l'assimilazione come terreno agricolo, a condizione che sullo stesso permanga l'utilizzazione agro-silvo-pastorale; Si considerano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale i soggetti richiamati dall'articolo 2, comma 1, lettera b), secondo periodo, del decreto legislativo n. 504 del 1992 individuati nei coltivatori diretti e negli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola;
2. È imprenditore agricolo professionale (IAP) colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, dedichi alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento (50%) del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro. Le pensioni di ogni genere, gli assegni ad esse equiparati, le indennità e le somme percepite per l'espletamento di cariche pubbliche, ovvero in società, associazioni ed altri

enti operanti nel settore agricolo, sono escluse dal computo del reddito globale da lavoro. Per l'imprenditore che operi nelle zone svantaggiate di cui all'articolo 17 del citato regolamento (CE) n. 1257/1999, i requisiti di cui al presente comma sono ridotti al venticinque per cento (25%).

3. Le società di persone, cooperative e di capitali, anche a scopo consortile, sono considerate imprenditori agricoli professionali qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile e siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) nel caso di società di persone qualora almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale. Per le società in accomandita la qualifica si riferisce ai soci accomandatari;
- b) nel caso di società cooperative, ivi comprese quelle di conduzione di aziende agricole, qualora almeno un quinto dei soci sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale;
- c) nel caso di società di capitali, quando almeno un amministratore sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale.

4. Qualunque riferimento della legislazione vigente all'imprenditore agricolo a titolo principale si intende riferito alla definizione di cui al presente articolo.

5. L'assimilazione come terreno agricolo è concessa a condizione:

- a) che sul terreno non siano state eseguite opere di urbanizzazione o, comunque, lavori di adattamento del terreno necessari per la successiva edificazione;
- b) che non sia stata presentata specifica richiesta per ottenere la previsione di edificabilità dell'area nello strumento urbanistico.

6. La richiesta, redatta in carta semplice, di assimilazione come terreno agricolo, deve essere presentata entro il termine di versamento della prima rata, al funzionario responsabile della gestione del tributo ed ha effetto anche per gli anni successivi e fino a quando ne ricorrono le condizioni, e deve contenere i seguenti elementi :

- a) l'indicazione delle generalità complete del richiedente (persona fisica o società);
- b) l'ubicazione del terreno e l'indicazione completa degli estremi catastali (foglio, particella ecc.);
- c) l'impegno a fornire eventuali documenti e dati integrativi che dovessero essere ritenuti necessari all'istruttoria della richiesta;

ARTICOLO 10 (VERSAMENTI E SCADENZE)

1. L'imposta è dovuta dai soggetti passivi per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma imposizione tributaria. Il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A tal fine, facendo riferimento alla data dell'atto di compravendita, se esso viene fatto dal 1° al 15 del mese l'obbligo, per quel mese, è in capo all'acquirente; se, invece, viene fatto dal 16 al 31 del mese, l'obbligo è in capo al cedente.

2. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati a nome del proprietario defunto, fino al 31 dicembre dell'anno di decesso, purché l'imposta sia stata regolarmente calcolata. Gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa.

3. I comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.

4. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al Comune ed allo Stato, per le quote di rispettiva competenza, in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta

dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Nella seconda rata potrà essere effettuato l'eventuale conguaglio, fino alla concorrenza dell'intera somma dovuta per l'annualità di competenza.

5. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata di accertamento il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro trenta giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.

6. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 24 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n.472 e le conseguenti determinazioni del Funzionario Responsabile per la gestione del tributo.

7. Il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n.241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti tempestivamente effettuati ad un Comune diverso da quello competente, quando viene data comunicazione dell'errore entro due anni al Funzionario Responsabile della gestione dell'imposta.

8. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, l'imposta è dovuta per ciascun anno di possesso rientrante nel periodo di durata del procedimento ed è prelevata, nel complessivo ammontare, sul prezzo ricavato dalla vendita. Il versamento dell'imposta deve essere effettuato entro il termine di tre mesi dalla data in cui il prezzo è stato incassato.

9. Si considera regolare il versamento dell'imposta in acconto se effettuato entro la scadenza della prima rata e per un importo non inferiore all'imposta complessivamente dovuta per il periodo di possesso del primo semestre.

10. L'imposta non è versata qualora essa sia inferiore a 12,00 euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

ARTICOLO 11 (DICHIARAZIONI)

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono, altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 37, comma 55, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e dell'articolo 1, comma 104 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili.

ARTICOLO 12 (ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA)

1. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale, effettuate nei termini previsti dalla normativa vigente, sono svolte dal comune, al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

2. Il contribuente può aderire all'accertamento secondo il disposto del Regolamento comunale adottato sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs 19 giugno 1997, n. 218.

3. La Giunta Comunale determina annualmente le azioni di controllo e, tenendo conto delle capacità operative dell'Ufficio Tributi, individua gruppi di contribuenti o di basi imponibili da sottoporre a verifica.

4. Le attività di accertamento e liquidazione dell'imposta erariale svolte dal Comune saranno effettuate qualora l'importo dell'imposta non versata sia superiore ad € 12,00, considerata sia la quota comunale che la quota statale qualora prevista.

ARTICOLO 13 (SANZIONI ED INTERESSI)

1. Si applicano, in quanto compatibili, a tutte le violazioni al presente regolamento, le disposizioni del Regolamento generale delle entrate, e delle seguenti norme :

- a) Decreti Legislativi 471, 472 e 473 del 18 dicembre 1997 e s.m.i.
- b) Articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e s.m.i.
- c) Articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214 e s.m.i.

ARTICOLO 14 (CONTENZIOSO)

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al D.Lgs n.546/92 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. L'accertamento, la riscossione coattiva, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso sono disciplinati in conformità con quanto previsto dall'articolo 9, commi 6 e 7, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23.

ARTICOLO 15 (ERRONEI VERSAMENTI E CONSEGUENTI REGOLAZIONI CONTABILI)

1. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia effettuato un versamento relativo all'imposta municipale propria a un comune diverso da quello destinatario dell'imposta, il comune che viene a conoscenza dell'errato versamento, anche a seguito di comunicazione del contribuente, deve attivare le procedure più idonee per il riversamento al comune competente delle somme indebitamente percepite. Nella comunicazione il contribuente indica gli estremi del versamento, l'importo versato, i dati catastali dell'immobile a cui si riferisce il versamento, il comune destinatario delle somme e quello che ha ricevuto erroneamente il versamento.

2. Per le somme concernenti gli anni d'imposta 2013 e seguenti, gli enti locali interessati comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno gli esiti della procedura del riversamento di cui al comma 1, al fine delle successive regolazioni contabili.

3. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia effettuato un versamento relativo all'imposta municipale propria di importo superiore a quello dovuto, l'istanza di rimborso va presentata al comune che, all'esito dell'istruttoria, provvede alla restituzione per la quota di propria spettanza, segnalando al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno l'importo totale, la quota rimborsata o da rimborsare a proprio carico nonché l'eventuale quota a carico dell'erario che effettua il rimborso ai sensi dell'articolo 68 delle istruzioni sul servizio di tesoreria dello Stato di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 maggio 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n.163 del 16 luglio 2007. Ai fini della regolazione dei rapporti finanziari Stato - comune, si applica la procedura di cui al comma 4.

4. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui sia stata versata allo Stato, a titolo di imposta municipale propria, una somma spettante al comune, questi, anche su comunicazione del contribuente, dà notizia dell'esito dell'istruttoria al Ministero dell'economia e delle finanze e al

Ministero dell'Interno il quale effettua le conseguenti regolazioni a valere sullo stanziamento di apposito capitolo anche di nuova istituzione del proprio stato di previsione.

5. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia versato allo Stato una somma, a titolo di imposta municipale propria, di spettanza del comune, e abbia anche regolarizzato la sua posizione nei confronti dello stesso comune con successivo versamento, ai fini del rimborso della maggiore imposta pagata si applica quanto previsto dal comma 3.

6. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui sia stata versata al comune, a titolo di imposta municipale propria, una somma spettante allo Stato, il contribuente presenta al comune stesso una comunicazione nell'ipotesi in cui non vi siano somme da restituire. L'ente locale impositore, all'esito dell'istruttoria, determina l'ammontare del tributo spettante allo Stato e ne dispone il riversamento all'erario.

7. Non sono applicati sanzioni e interessi nel caso di insufficiente versamento della seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, dovuta per l'anno 2013, qualora la differenza sia versata entro il termine di versamento della prima rata, relativa alla medesima imposta, dovuta per l'anno 2014.

ARTICOLO 16 (RINVIO)

1. Per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, alla legge 27 dicembre 2013 n. 147, alla Legge 27 Luglio 2000, n. 212 o Statuto dei diritti del contribuente ed ai regolamenti vigenti, oltre a tutte le altre disposizioni normative comunque applicabili all'imposta e tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.

ARTICOLO 17 (ENTRATA IN VIGORE)

1. Il presente regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2014.

CAPITOLO 3

Regolamento componente TASI (Tributo sui servizi indivisibili)

ART. 1 **(PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA)**

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti.

ART. 2 **(ESCLUSIONI)**

1. Sono escluse dalla TASI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

ART. 3 **(SOGETTI PASSIVI)**

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all'art.1 comma 1. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
4. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura del 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui al successivo art.5. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

ART. 4 **(BASE IMPONIBILE)**

1. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria IMU di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e smi.

ART. 5 **(DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE)**

1. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

2. L'aliquota massima della TASI per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non può comunque eccedere il limite dell'8 per mille

ART.6

(SOGGETTO ATTIVO)

1. Soggetto attivo della TASI è il comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili.

ART.7

(INDICAZIONE ANALITICA SERVIZI INDIVISIBILI)

1. Con deliberazione di Consiglio Comunale saranno determinati annualmente, in maniera analitica, i servizi indivisibili comunali, e per ciascuno di tali servizi, saranno indicati i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

ART.8

(DICHIARAZIONI)

1. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.

ART. 9

(UNITÀ IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE)

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

ART. 10

(MODALITÀ DI VERSAMENTO)

1. I contribuenti per il versamento del tributo sono tenuti ad utilizzare il Modello F24.
2. Il tributo è versato in autoliquidazione dal contribuente. Il comune può, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico del contribuente, inviare moduli di pagamento precompilati, fermo restando che in caso di mancato invio dei predetti moduli il soggetto passivo è tenuto comunque a versare l'imposta dovuta sulla base di quanto risultante dalla dichiarazione.

ART. 11

(SCADENZE DI VERSAMENTO)

1. Le scadenze di pagamento sono previste in due rate a scadenza semestrale fissate al 16 giugno e al 16 dicembre. È comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Per gli immobili adibiti ad abitazione principale, per il primo anno di applicazione della TASI, il versamento dell'imposta è effettuato in un'unica rata, entro il termine del 16 dicembre 2014.

ART. 12
(SOMME DI MODESTO AMMONTARE)

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, l. 296/2006, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 12 euro per anno d'imposta.

ARTICOLO 13
(RINVIO)

1. Per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti la TASI e alla Legge 27 Luglio 2000, n. 212 - Statuto dei diritti del contribuente ed ai regolamenti vigenti, oltre a tutte le altre disposizioni normative comunque applicabili all'imposta e tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.

ART. 14
(ENTRATA IN VIGORE)

1. Il presente regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2014.

CAPITOLO 4

Regolamento componente TARI (Tassa sui rifiuti)

ARTICOLO 1

(OGGETTO DEL REGOLAMENTO)

- 1) Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni.
- 2) Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano i regolamenti comunali e le disposizioni di legge vigenti.

ARTICOLO 2

(GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI)

La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.

Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.

Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 184, comma 2, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152:

i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;

i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;

i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;

i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive dei corsi d'acqua;

i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;

i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) del presente comma.

Sono rifiuti speciali ai sensi dell'art. 184, comma 3, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152:

i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;

i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;

i rifiuti da lavorazioni industriali; d) i rifiuti da lavorazioni artigianali; e) i rifiuti da attività commerciali;

f) i rifiuti da attività di servizio;

g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;

h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

ARTICOLO 3

(RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI)

- 1) Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nell'allegato A provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi

dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie.

2) I rifiuti speciali non assimilati agli urbani non possono essere conferiti al pubblico servizio; la responsabilità della raccolta, dell'avvio a recupero, riciclo o smaltimento rimane in capo al produttore.

3) Sono in ogni caso esclusi dall'assimilazione ai rifiuti urbani i rifiuti speciali la cui formazione avvenga all'esterno dei perimetri entro cui è istituito il servizio di raccolta dei rifiuti urbani.

4) Al fine di garantire il conferimento al servizio pubblico senza gravi scompensi organizzativi e funzionali di questo, vengono esclusi dall'assimilazione ai rifiuti urbani i rifiuti speciali che presentano caratteristiche qualitative incompatibili con le tecniche di raccolta adottate, come ad esempio rifiuti non palabili, fortemente maleodoranti, sotto forma di polvere fine e leggera, o casi simili.

5) I rifiuti speciali di cui al comma 1, sono assimilati agli urbani sino ad un quantitativo non superiore, in rapporto alla misura delle superfici di origine, a non oltre il doppio del coefficiente di produttività specifica K_d (espresso in $Kg/mq \cdot anno$) relativo alla categoria di contribuenza così come individuata nella delibera di approvazione delle tariffe.

ARTICOLO 4

(PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO)

- 1) Presupposto del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte che insistono interamente o prevalentemente sul territorio del Comune, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti, urbani o assimilati. Per la gestione del servizio nonché per i criteri di assimilazione si rimanda al Regolamento di gestione dei Rifiuti urbani ed assimilati approvato dalla competente autorità con Del. ATO-FC n. 3/2006 e successive modifiche ed integrazioni.
- 2) L'occupazione o la conduzione di un locale o di un'area si presume con l'attivazione di almeno uno dei servizi di erogazione dell'acqua, del gas o dell'energia elettrica o con la presenza di mobilio o macchinari e finché queste condizioni permangono e comunque, per le utenze domestiche, anche in assenza delle condizioni suddette, l'occupazione si presume avvenuta dalla data di acquisizione della residenza anagrafica.
- 3) Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile.

ARTICOLO 5

(SOGGETTO ATTIVO)

- 1) Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettati al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
- 2) In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo restando il divieto di doppia imposizione.

ARTICOLO 6

(SOGGETTI PASSIVI)

- 1) Il tributo è dovuto da chiunque, persona fisica o giuridica, a qualsiasi titolo occupa o detiene i locali e le aree, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune le superfici stesse.
- 2) Si considera soggetto tenuto al pagamento del tributo:
 - a) per le utenze domestiche, l' intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale, o i componenti del nucleo familiare; in caso di decesso del soggetto obbligato gli eredi sono obbligati in solido.
 - b) per le utenze non domestiche, il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica o il presidente di enti o associazioni prive di personalità giuridica, in solido con i soci.
- 3) In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, anche non continuativi, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie. Rientrano in tale fattispecie anche le abitazioni e relative pertinenze o accessori locate a non residenti.
- 4) Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
- 5) Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

ARTICOLO 7

(LOCALI ED AREE OGGETTO DEL TRIBUTO)

- 1) Si considerano suscettibili di produrre rifiuti:
 - a) tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi da ogni lato verso l'interno con strutture fisse o mobili, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale;
 - b) le aree scoperte operative delle attività economiche, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale;
 - c) aree destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali mercati ambulanti, fiere, mostre ed attività similari;
 - d) aree pubbliche adibite a parcheggio a pagamento e gestite da società che ne fanno la loro attività principale.
- 2) Per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nelle categorie A, B e C, per le quali non è possibile addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile alla TARI pari all'80 per cento di quella catastale, in base alle procedure di interscambio tra il Comune e l'Agenzia delle Entrate, la superficie assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Per le unità immobiliari a

destinazione speciale, ovvero facenti parte delle categorie catastali D ed E, la superficie assoggettabile alla TARI è quella calpestabile.

3) Fino all'attuazione di quanto previsto dal precedente comma 2), relativamente ai locali si precisa che:

- a) per le utenze domestiche, in aggiunta alla superficie dei vani principali, sono computate le superfici degli accessori (esempio: corridoi, ingressi interni, anticamere, ripostigli, soffitte, bagni, scale, ecc.) così come le superfici dei locali di servizio, anche se interrati e/o separati dal corpo principale del fabbricato (quali ad es. cantine, autorimesse, lavanderie, disimpegni, ecc.);
- b) per le utenze non domestiche sono soggette a tariffa le superfici di tutti i locali, principali e di servizio;
- 4) La superficie, per i fabbricati, viene misurata sul filo interno dei muri perimetrali e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti.
- 5) La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se frazione è inferiore al mezzo metro quadrato;
- 6) Alle unità immobiliari adibite a utenza domestica in cui sia esercitata anche un'attività economica o professionale, qualora non sia distinguibile la superficie destinata all'attività da quella dedicata all'uso domestico, è applicata la tariffa delle utenze domestiche.
- 7) Per i distributori di carburante viene considerata soggetta a tariffa una superficie ottenuta applicando i seguenti parametri:
 - per colonnina 18 mq. per ciascun lato servito;
 - 36 mq. per ogni autolavaggio.
- 8) Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici già dichiarate o accertate ai fini delle precedenti imposizioni tributarie in materia di rifiuti. In ogni caso il soggetto passivo o il responsabile dell'obbligazione tributaria è tenuto a presentare la dichiarazione di cui al successivo art. 15 se le superfici già dichiarate o accertate ai fini del soppresso prelievo abbiano subito variazioni da cui consegue un diverso ammontare del tributo stesso.

ARTICOLO 8

(LOCALI ED AREE SCOPERTE ESCLUSE DAL TRIBUTO)

- 1) Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti, urbani o assimilati, per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:
 - a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
 - b) le aree scoperte pertinenziali ed accessorie a locali tassabili;
 - c) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;
 - d) locali oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, concessioni o autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità

del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori, sempreché non vengano utilizzati e, qualora si tratti di immobili adibiti a civile abitazione, non risulti che vi siano persone comunque residenti anagraficamente nell'unità stessa;

- e) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e non allacciate ad alcun servizio di rete pubblico (luce, acqua, gas);
 - f) la superficie di balconi, terrazze, porticati e verande, non chiusi su tre lati con strutture fisse o mobili, delle utenze domestiche;
 - g) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50;
 - h) i solai ed i sottotetti anche se portanti, non adattabili ad altro uso, non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori e montacarichi;
 - i) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali, fermo restando l'assoggettabilità al tributo degli spogliatoi, dei servizi e delle aree destinate al pubblico;
 - j) fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, e relative aree scoperte, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e non siano di fatto utilizzati;
 - k) gli edifici in cui è esercitato pubblicamente il culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose;
 - l) I locali e le aree cimiteriali, con esclusione dei locali destinati ad abitazione, uffici, depositi e simili;
 - m) immobili di stretta pertinenza di fondi destinati all'esercizio dell'agricoltura, compresa l'attività florovivaistica, della silvicoltura e dell'allevamento. Si considerano pertinenze tutti i locali di ricovero delle attrezzature, delle derrate, nonché fienili, silos, luoghi di sosta temporanea delle persone nelle pause di lavoro, con la sola esclusione della parte abitativa della casa colonica che si considera assoggettata a tributo;
- 2) Con riferimento ai locali delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private:
- a) sono esclusi dal tributo: sale operatorie, stanze di medicazione e ambulatori medici, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, i reparti e le sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive;
 - b) sono assoggettati al tributo: gli uffici, i magazzini e i locali ad uso di deposito, le cucine e i locali di ristorazione, le camere di degenza e di ricovero, le eventuali abitazioni, le sale di aspetto, i vani accessori dei predetti locali, diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione del tributo.
- 3) Le circostanze dei commi precedenti devono essere indicate nella dichiarazione e devono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

ARTICOLO 9

(RIDUZIONI DEL TRIBUTO)

- 1) La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, qualora le utenze si trovino nelle condizioni sotto elencate.
- 2) Per le aree ed i locali situati al di fuori della zona perimetrata in cui è effettuata la raccolta il tributo è ridotto del **60%** se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona

perimetrata o di fatto servita sia superiore a 400 metri, escludendo dal calcolo i percorsi in proprietà privata.

- 3) L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esenzione o riduzione del tributo. Nel caso in cui tale interruzione superi la durata continuativa di 30 giorni, o comunque abbia determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è ridotto di un dodicesimo per ogni mese di interruzione.
- 4) Sono previste inoltre le seguenti riduzioni:
 - a) Per i locali e le aree delle utenze domestiche non residenti, tenute a disposizione per uso stagionale che vengono occupati o detenuti in modo non continuativo ma ricorrente fino ad un massimo di 183 giorni nell'anno solare si applica una riduzione del tributo pari al **30%**
 - b) Per le abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero, si applica una riduzione del tributo pari al **30%**
 - c) Per le abitazioni e relative pertinenze possedute da soggetti residenti nel Comune in altra unità immobiliare adibita a civile abitazione, suscettibili di produrre rifiuto ma non utilizzate e tenute a disposizione si applica una riduzione del tributo pari al **30%**;
 - d) Per i locali e le aree scoperte operative, diverse dalle abitazioni, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, fino ad un periodo massimo di 210 giorni anche non continuativi nell'arco dell'anno solare, si applica una riduzione del tributo pari al **30%**
- 5) Tutte le riduzioni sono riconosciute a richiesta dell'utenza e decorrono dalla data della richiesta.
- 6) A decorrere dal 01/01/2015, in applicazione di quanto disposto dall'art. 9 bis commi 1 e 2 del D.L. n. 47/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 80/2014, la TARI dovuta per le abitazioni rientranti nella definizione di cui al comma 1 del suddetto art. 9bis *“è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso”* è ridotta di 2/3.
- 7) La riduzione di cui al comma 6 è applicata d'ufficio subordinatamente e coerentemente al riconoscimento ai fini IMU del ricorrere dei requisiti per essere considerata *“abitazione principale”* ai sensi dell'art. 9Bis comma 1 DL 47/2014, convertito con modificazioni dalla legge 80/2014.

ARTICOLO 10

(RIDUZIONE DI SUPERFICIE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI)

- 1) Per le utenze non domestiche, in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali, siano essi pericolosi o non pericolosi, qualora non sia possibile verificare concretamente la complessiva superficie tassabile o, comunque, risulti di difficile determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, la superficie dei soli locali usati promiscuamente è ridotta delle percentuali di seguito indicate:
 - a) lavanderie a secco, tintorie non industriali: 20%;
 - b) laboratori fotografici, eliografie: 20%;
 - c) autoriparatori, elettrauto, gommisti, distributori di carburante: 25%;

- d) gabinetti dentistici, radiologi e laboratori odontotecnici: 10%;
- e) laboratori di analisi: 10%;
- f) autoservizi, autolavaggi, autorimessaggi: 10%;
- g) tipografie, stamperie, incisioni, serigrafie: 20%;
- h) Falegnamerie e vetrerie: 10%;
- i) Carrozzerie, demolitori, rottamai: 25%;
- j) Cantieri Navali: 15%;
- k) Marmisti: 15%;
- l) Verniciatura, lucidatura mobili e infissi, galvanotecnici, fonderie, ceramiche e smalterie: 25%;
- m) Metalmeccaniche: 25%
- n) Lavorazioni materie plastiche e vetroresine: 25%

Alle suindicate tipologie di attività fanno riferimento, di norma, i codici ATECO di cui all'allegato.

- 2) Per le attività con condizioni di produzione promiscua di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali, non comprese fra quelle indicate nel comma 1, il Funzionario Responsabile del tributo può accordare la riduzione nella misura corrispondente a quella prevista per l'attività ad essa più simile sotto l'aspetto della potenziale produttività quali-quantitativa di analoga tipologia di rifiuti speciali.
- 3) Per fruire della riduzione di cui ai commi precedenti gli interessati devono obbligatoriamente indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.) nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti distinti per codice CER (Catalogo Europeo dei Rifiuti), producendo contestualmente contratto con Ditta specializzata per lo smaltimento dei rifiuti speciali.
- 4) In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici in cui si producono promiscuamente sia rifiuti urbani che rifiuti speciali, la riduzione di cui al comma 1 non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa dichiarazione.
- 5) Per i produttori di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani non si tiene altresì conto della parte di area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali non assimilabili, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche.

ARTICOLO 11

(AGEVOLAZIONI ALLE UTENZE)

- 1) Fermo restando la copertura integrale del costo del servizio, le agevolazioni per la raccolta differenziata, previste dalle vigenti normative, sono determinate, su base comunale, nel preventivo del costo del servizio che genera, mediante il piano economico finanziario, il tributo stesso. A questo scopo nel preventivo si tiene conto del costo reale della raccolta differenziata e dei contributi, che alcune tipologie di rifiuti recuperabili, ricevono dal sistema CONAI.
- 2) A favore delle **utenze domestiche** sono previste le seguenti agevolazioni:
 - a) alle utenze domestiche residenti, dotate di ampio orto o giardino ad uso esclusivo ed adeguato all'utilizzo del compost, è riconosciuta un'agevolazione pari ad Euro 5,16/anno per ogni componente del nucleo familiare qualora, previa richiesta di

adeguato compostiere all'ufficio competente, venga effettuato il compostaggio domestico della frazione umida dei rifiuti prodotti.

A tale scopo è prevista la distribuzione gratuita alle utenze domestiche che ne fanno richiesta di adeguato compostiere.

L'ente verifica l'effettivo utilizzo di tale modalità di smaltimento.

L'agevolazione è subordinata alla sottoscrizione di apposita dichiarazione di praticare il compostaggio domestico in modo continuativo e la disponibilità a sottoporsi a periodici controlli. Qualora a seguito di controlli il compostiere venisse trovato inutilizzato o non più presente presso l'utente, verranno addebitate oltre all'eventuale costo del contenitore, tutte le annualità pregresse dell'agevolazione di cui ha goduto, fino ad un massimo di 5 (cinque) annualità.

- b) Per la raccolta differenziata effettuata dall'utenza domestica ai sensi dell'art. 7, comma 1, del DPR 158/99 mediante conferimento a cura dell'utenza stessa presso la stazione ecologica. Tale agevolazione è riconosciuta mediante riduzione del tributo secondo gli importi specificati nella seguente tabella:

TIPOLOGIA DI MATERIALE	Euro/Kg.
Plastica	0.05
Carta e cartone	0.05
Metallo	0.05
Accumulatori	0.05
Legno	0.05
Vetro	0.05
Contenitori T/F	0.05
Farmaci	0.05
Filtri olio	0.05
Ingombranti misti	0.05
Lampade fluorescenti	0.05
Olii minerali vegetali	0.05
Pile	0.05
Pneumatici	0.05
Sfalci potature	0.05
Inerti	0.05
Frigoriferi	0.05
Video	0.05

- 3) L'eventuale agevolazione spettante a ciascuna utenza domestica sarà imputata, di norma, nella prima rata di ogni anno nella quale è generalmente incluso il conguaglio del tributo effettivamente dovuto per l'anno solare precedente.
- 4) A favore delle **Utenze non domestiche** se in regola con il pagamento della tassa rifiuti:
- a) che dimostrino di aver avviato a recupero a propria cura e spese i rifiuti assimilati da esse stesse prodotti, esclusi gli imballaggi secondari e terziari ;
- b) che dimostrino di avere auto-recuperato ai fini energetici nello stesso stabilimento di produzione rifiuti speciali non pericolosi quali segatura, trucioli di legno, ecc.

il tributo dovuto è decurtato di € 18,00 per ogni tonnellata dei sottoriportati rifiuti avviati a recupero o auto-recuperato ai fini energetici di cui alla tabella seguente:

CODICE CER	DESCRIZIONE
150101	Imballaggi in carta e cartone
150103	Imballaggi in legno
150104	Imballaggi metallici
150106	Imballaggi in materiali misti
150107	Imballaggi in vetro
200101	Carta e cartone
200102	Vetro
200140	Metallo
020110	Rifiuti metallici
030105	Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 030104
170401	Rame, bronzo, ottone
170402	Alluminio
170405	Ferro e acciaio
170407	Metalli misti
170411	Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410
200138	Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137

- 5) Per i materiali di cui alla tabella seguente, caratterizzati da basso peso specifico, l'agevolazione è elevata a p 27,00 per tonnellata avviata a recupero:

CODICE CER	DESCRIZIONE
150102	Imballaggi in plastica, polistirolo
070213	Rifiuti plastici
200139	Plastica
020104	Rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)

- 6) La Ditta che intende usufruire dell'agevolazione per l'avvio al recupero deve trasmettere al massimo con frequenza trimestrale, entro i primi 15 giorni del mese successivo al periodo di riferimento, sulla base della modulistica predisposta dall'Ufficio competente, un riepilogo delle quantità avviate al recupero per frazione merceologica, allegando copia dei relativi formulari di identificazione del rifiuto.
- 7) La Ditta che provvede ad auto-recuperare ai fini energetici i rifiuti assimilati deve produrre idonea documentazione certificante gli interventi effettuati ed il sistema adottato per il recupero, negli stessi termini di cui al comma precedente. Resta comunque salva la possibilità di procedere, previa formale richiesta, al sopralluogo nello stabilimento di produzione.
- 8) In ogni caso le agevolazione di cui al comma 4 lettera b) e comma 5 non potranno incidere per oltre il 30% sull'ammontare della tassa dovuta.
- 9) La riduzione di cui al comma 4 lettera b) è applicata a conguaglio sulla tassa dovuta per l'anno successivo in base al positivo riscontro dell'ufficio sull'effettiva esistenza dei necessari presupposti. A tal fine il contribuente è tenuto a consegnare all'ufficio tributi tutta

la necessaria documentazione attestante la qualità e quantità di rifiuti assimilati avviati a riciclo nel corso dell'anno interessato dalla richiesta di agevolazione entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

ARTICOLO 12

(CUMULABILITÀ DI RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI)

- 1) In nessun caso la somma delle riduzioni e delle agevolazioni ottenibili sia dalle utenze domestiche che non domestiche, su base annua, può superare la soglia del **60%** del tributo dovuto.

ARTICOLO 13

CATEGORIE DI UTENZA

- 1) Il tributo comunale sui rifiuti prevede, ai sensi del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, la suddivisione dell'utenza fra domestica e non domestica.
- 2) Le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise, ai fini della determinazione degli occupanti, in:
 - a) **domestiche residenti**; le utenze domestiche residenti sono occupate dai nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza come risulta dall'anagrafe del Comune. Il numero dei componenti delle utenze domestiche residenti può essere diversamente determinato da quanto risulti nel foglio di famiglia anagrafico corrispondente, solo in caso di documentata e stabile permanenza di uno o più componenti in case di riposo, case protette, centri residenziali, comunità di recupero. Sono esclusi i meri ricoveri ospedalieri, i soggiorni in centri comportanti il giornaliero rientro al proprio domicilio, quali i centri diurni e le assenze derivanti da motivi di studio o di lavoro.

Nel caso di due o più nuclei familiari conviventi, il numero degli occupanti è quello complessivo;

Le variazioni relative al numero dei componenti residenti vengono comunicate periodicamente dall'Ufficio Anagrafico Comunale ai fini della corretta determinazione del tributo e gli eventuali conguagli tariffari verranno eseguiti d'ufficio entro il termine di cui all'art. 14, comma 2, lett. a).

Nel caso di unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà, usufrutto, uso o abitazione del coniuge superstite da soggetti già ivi residenti anagraficamente e tenute a disposizione degli stessi dopo aver trasferito la propria residenza anagrafica in istituti di ricovero o strutture sanitarie assistenziali, non locate o occupate, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di idonea richiesta documentata, in 1 unità.

Nel caso in cui l'abitazione sia occupata oltre che da membri del nucleo familiare anagrafico anche da altri soggetti dimoranti per almeno 6 mesi nell'anno senza aver assunto la residenza anagrafica, quali, ad esempio, badanti e colf, questi devono essere dichiarati con le modalità di cui al successivo articolo 15.

- b) **domestiche non residenti**; le utenze domestiche non residenti sono occupate o tenute a disposizione da persone fisiche non residenti nel Comune, o residenti all'estero o tenute a disposizione dai residenti nel Comune per propri usi o per quelli dei familiari o possedute da persone diverse dalle persone fisiche (Enti, Associazioni, Persone giuridiche, ecc.).

Per le utenze domestiche non residenti si assume come numero di occupanti ai fini della determinazione del tributo, quello desunto dalla tabella di seguito riportata:

SUPERFICIE	N. OCCUPANTI
Da 1 a 45 mq.	1
Da 46 a 60 mq.	2
Da 61 a 75 mq.	3
Da 76 a 90 mq.	4
Da 91 a 105 mq.	5
Da 106 mq. in poi	6

Il numero degli occupanti può essere diversamente determinato a seguito di dichiarazioni probanti da parte del contribuente; in ogni caso, non può essere dichiarato un numero di occupanti diverso rispetto alla consistenza anagrafica del Comune di residenza.

- 3) **Per le utenze non domestiche** la tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.

Nel caso di utenze non domestiche, che svolgono attività diverse in locali e/o aree distinte, si possono applicare i parametri specifici previsti per le singole attività. La specifica destinazione della superficie si evince dalla planimetria catastale ovvero dalla documentazione depositata presso gli uffici comunali e l'area adibita ad usi diversi deve essere superiore al 30% della superficie totale e comunque non inferiore a mq. 10. La documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti richiesti dovrà essere fornita dall'utenza al gestore.

Alle aree esterne si applica la categoria corrispondente all'attività svolta dal soggetto che la utilizza; sono distinte sub-aree per le quali l'utente possa comprovare l'utilizzo per il solo deposito purchè la relativa superficie sia superiore al 30% della superficie esterna totale e comunque non inferiore a mq. 10 .

ARTICOLO 14

(TARIFFE DEL TRIBUTO)

- 1) Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, ed è liquidato su base giornaliera.
- 2) La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
- 3) Il Consiglio Comunale approva le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Le tariffe sono determinate in misura tale da garantire la copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento. Le tariffe sono determinate avendo riguardo alle componenti di costo dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, ovvero devono garantire l'integrale copertura dei costi risultanti dal piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità d'ambito competente, dei costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso e gli accantonamenti per perdite dovute a quote di tributo non versate.
- 4) La delibera di approvazione delle tariffe del tributo stabilisce la ripartizione dei costi del servizio tra utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato e

stabilisce i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd di cui all'allegato 1 del DPR 27 Aprile 1999, n. 158.

- 5) Nella modulazione della tariffa, sono assicurate, mediante la ripartizione dei costi del servizio, le agevolazioni previste dall'articolo 4 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, a favore delle utenze domestiche.
- 6) In caso di mancata approvazione delle tariffe del tributo per l'anno successivo, nei termini di cui al precedente comma, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno

ARTICOLO 15

(SCUOLE STATALI)

- 4) Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del D.L. 31 Dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni con L. 28 febbraio 2008 n. 31.
- 5) La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo del servizio che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

ARTICOLO 16

(VERSAMENTO DEL TRIBUTO)

- 1) Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi è versato esclusivamente al Comune nelle modalità stabilite dalla norma.
- 2) Il tributo viene liquidato in due rate, comprensive del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, di cui all'articolo 19 del D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 504, aventi le seguenti scadenze di pagamento:
30 Giugno e 31 Dicembre.
- 3) La liquidazione dell'acconto è effettuata fino alla definitiva approvazione delle tariffe dell'anno di riferimento, in base alle tariffe deliberate l'anno precedente, salvo conguaglio nella prima rata utile.
- 4) È riconosciuta al contribuente la facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il mese di Giugno di ciascun anno, salvo conguaglio tariffario da eseguire sulla prima rata utile.
- 5) Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di appositi avvisi di pagamento, contenenti l'importo dovuto distintamente per la componente rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali ed aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le relative scadenze, ovvero l'importo dovuto per il pagamento in un'unica soluzione.
- 6) Il tributo non è dovuto se di importo uguale o inferiore a 12 euro; tale importo si intende riferito al tributo dovuto per l'anno e non alle singole rate di acconto. Se la singola rata è di importo inferiore a 12 euro, il tributo verrà liquidato nella rata successiva. Il tributo giornaliero, da calcolarsi in caso di occupazione non continuativa facendo riferimento alla sommatoria dei giorni di occupazione nell'anno, non è dovuto se di importo uguale o inferiore a 5 euro.

ARTICOLO 17

(DICHIARAZIONE)

- 1) L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui si sono realizzati i presupposti di cui all'art. 2 e determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso di locali o aree soggette ad imposizione.
- 2) I soggetti individuati all'articolo 3 sono tenuti a presentare apposita dichiarazione al Comune, su modello predisposto dal Comune stesso, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate. La dichiarazione deve essere presentata entro il termine **di 60 (sessanta) giorni** dalla data in cui:
 - a) ha inizio il possesso, l'occupazione o la detenzione di locali ed aree assoggettabili al tributo;
 - b) si verifica la variazione di quanto precedentemente dichiarato;
 - c) si verifica la cessazione del possesso, occupazione o detenzione dei locali ed aree precedentemente dichiarate.
- 3) Il Comune predispone e rende disponibili ai contribuenti i modelli dichiarativi TARI. Questi sono prelevabili dal portale della fiscalità locale del Comune nella sezione IUC oppure possono essere ritirati presso l'Ufficio Tributi Comunale. Il Comune, al fine di agevolare i contribuenti, mette a disposizione tramite il portale della fiscalità locale le informazioni necessarie per il pagamento e la predisposizione della suddetta dichiarazione. I contribuenti iscritti al portale della fiscalità locale avendo compilato interamente e correttamente la propria scheda immobiliare/tributaria potranno generare automaticamente il modello compilato della dichiarazione. La dichiarazione può essere consegnata direttamente all'ufficio competente che ne rilascia ricevuta, inviata a mezzo posta con raccomandata a/r, per posta elettronica certificata (PEC) oppure può essere presentata anche attraverso le procedure attive nel portale della fiscalità locale nel sito del Comune.
- 4) Le dichiarazioni o le comunicazioni con richieste di riduzioni del tributo o di esclusioni di superfici possono essere presentate in ogni tempo e gli effetti si producono a decorrere dalla data di presentazione.
- 5) Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati.
- 6) Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.
- 7) In caso di mancata presentazione della dichiarazione oltre il termine di cui al comma 2, ma entro l'anno di cessazione stessa, il tributo non è dovuto a decorrere dal giorno successivo a quello di presentazione della relativa denuncia di cessazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto per le annualità successive se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali ed aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
- 8) Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di subentro o di cessazione (qualora i locali siano lasciati vuoti da mobilio e privi di utenze) entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso o entro il termine di cui al precedente comma 2, se più favorevole.

- 9) Per le variazioni intervenute a decorrere dal 1° gennaio 2014 la dichiarazione dovrà essere presentata entro 90 giorni dalla data di esecutività della delibera di approvazione del presente regolamento.
- 10) In caso di affidamento a soggetto esterno della gestione amministrativa, la dichiarazione andrà presentata a tale soggetto, così come ogni altra documentazione attinente l'applicazione del tributo.

ARTICOLO 18

(TRIBUTO GIORNALIERO)

- 1) Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, si applica il tributo in base a tariffa giornaliera.
- 2) L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. Superato tale periodo si rende applicabile la tariffa annuale del tributo.
- 3) La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo relativo alla categoria corrispondente, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale pari al **50%**. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno di occupazione.
- 4) I giorni di effettiva occupazione sono determinati sulla base di comunicazioni rilasciate dal Servizio Comunale competente per le corrispondenti autorizzazioni o concessioni.
- 5) Per gli spettacoli viaggianti e le occupazioni di breve durata (fino a 30 giorni) la riscossione del tributo va effettuata in via anticipata.
- 6) Per le occupazioni abusive il tributo giornaliero è recuperato, con sanzioni ed interessi.
- 7) Al tributo giornaliero sui rifiuti si applicano, per quanto non previsto dal presente articolo ed in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale, compresa la maggiorazione relativa ai servizi indivisibili del comune

ARTICOLO 19

(RIMBORSI)

- 1) La cessazione dà diritto al rimborso della tariffa a decorrere dalla data nella quale questa è avvenuta purché la dichiarazione di cessazione sia presentata entro 60 giorni dall'evento. Se la dichiarazione di cessazione è stata presentata tardivamente, si prende a riferimento la data della sua presentazione secondo quanto previsto dall'art. 15, comma 7, del presente Regolamento. La cessazione deve pervenire con le modalità di cui all'art. 15, comma 3.
- 2) Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
- 3) Le istanze di rimborso non danno automaticamente al contribuente il diritto di differire o sospendere i pagamenti.
- 4) Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, se in regola con i pagamenti. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eccessivo versamento.

- 5) Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di tributo comunale sui rifiuti. Il funzionario responsabile comunica, entro 30 giorni dalla ricezione, l'accoglimento dell'istanza di compensazione.
- 6) Non si rimborsano le somme fino a euro 12,00.

ARTICOLO 20

(ATTIVITÀ DI CONTROLLO E SANZIONI)

- 1) L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'art. 1, commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni.
- 2) Con delibera di Giunta Comunale viene designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso. Nel caso di affidamento in concessione, il funzionario responsabile è nominato dal concessionario.
- 3) Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
- 4) In caso di mancato versamento di una o più rate alle date stabilite dal presente regolamento, il Comune provvede a notificare al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un sollecito di pagamento, dando un termine non inferiore a 30 giorni per effettuare il versamento. Decorso inutilmente tale termine, il Comune provvede a notificare atto di accertamento per omesso o insufficiente versamento del tributo, con applicazione della sanzione pari al 30 per cento dell'importo non versato o tardivamente versato.
- 5) In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione del 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
- 6) In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione del 50 per cento, con un minimo di 50 Euro.
- 7) In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 3, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
- 8) Le sanzioni di cui ai commi 5 e 6 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
- 9) Sulle somme dovute a titolo di tributo a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
- 10) Nell'attività di recupero, ai sensi dell'art. 3, comma 10 del D.L. n. 16/2012, non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per tributo, sanzione ed interessi non supera euro 30,00, salvo il caso in cui il contribuente abbia commesso una ripetuta violazione degli obblighi di versamento.

- 11) Ai sensi dell'art. 50 della L. 449/97 si applica al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi l'istituto dell'Accertamento con Adesione.

ARTICOLO 21

(DILAZIONE DI PAGAMENTO DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO)

- 1) In merito alla dilazione di pagamento degli avvisi di accertamento si rimanda a quanto previsto nel Regolamento generale delle entrate comunali approvato con delibera consiliare n. 24 del 10.03.2011 e successive modifiche e integrazioni.

ARTICOLO 22

(ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO E NORME TRANSITORIE)

- 1) Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2016.
- 2) Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.
- 3) I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
- 4) Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

COD isu	ATECO 2002 (p=parte)	ATECO 2007	DESCRIZIONE ATECO 2007	cat >500 0	cat <500 0	sconto %
D20100	20.10.0	16.10.0	Taglio e piallatura del legno	18	12	10
D20301	20.30.1	16.23.1	Fabbricazione di porte e finestre in legno (escluse porte blindate)	18	12	10
D20302	20.30.2p	16.22.0	Fabbricazione di pavimenti in parquet assemblato	18	12	10
D20302	20.30.2p	16.23.2	Fabbricazione di altri elementi in legno e di falegnameria per l'edilizia	18	12	10
D20400	20.40.0p	16.24.0	Fabbricazione di imballaggi in legno	18	12	10
D20400	20.40.0p	33.19.0	Riparazione di altre apparecchiature	18	12	10
D20511	20.51.1p	16.29.1	Fabbricazione di prodotti vari in legno (esclusi i mobili)	18	12	10
D20511	20.51.1p	32.99.4	Fabbricazione di casse funebri	18	12	10
D20511	20.51.1p	33.19.0	Riparazione di altre apparecchiature	18	12	10
D22110	22.11.0p	58.11.0	Edizione di libri	20-21	14-15	20
D22110	22.11.0p	58.12.0	Pubblicazione di elenchi e mailing list	20-21	14-15	20
D22110	22.11.0p	59.20.2	Edizione di musica stampata	20-21	14-15	20
D22120	22.12.0	58.13.0	Edizione di quotidiani	20-21	14-15	20
D22130	22.13.0	58.14.0	Edizione di riviste e periodici	20-21	14-15	20
D22210	22.21.0	18.11.0	Stampa di giornali	20-21	14-15	20
D22220	22.22.0p	17.23.0	Fabbricazione di prodotti cartotecnici	20-21	14-15	20
D22220	22.22.0p	18.12.0	Altra stampa	20-21	14-15	20
D22240	22.24.0	18.13.0	Lavorazioni preliminari alla stampa e ai media	20-21	14-15	20
D22250	22.25.0p	18.13.0	Lavorazioni preliminari alla stampa e ai media	20-21	14-15	20
D22250	22.25.0p	18.14.0	Legatoria e servizi connessi	20-21	14-15	20
D24160	24.16.0	20.16.0	Fabbricazione di materie plastiche in forme primarie	20-21	14-15	25
D24170	24.17.0	20.17.0	Fabbricazione di gomma sintetica in forme primarie	20-21	14-15	25
D24300	24.30.0	20.30.0	Fabbricazione di pitture, vernici e smalti, inchiostri da stampa e adesivi	20-21	14-15	25

COD isu	ATECO 2002 (p=part e)	ATEC O 2007	DESCRIZIONE ATECO 2007	cat >500 0	cat <500 0	scont o %
			sintetici (mastici)			
D2464 0	24.64.0	20.59. 1	Fabbricazione di prodotti chimici per uso fotografico	20-21	14-15	20
D2521 0	25.21.0	22.21. 0	Fabbricazione di lastre, fogli, tubi e profilati in materie plastiche	20-21	14-15	25
D2522 0	25.22.0	22.22. 0	Fabbricazione di imballaggi in materie plastiche	20-21	14-15	25
D2523 0	25.23.0	22.23. 0	Fabbricazione di articoli in plastica per l'edilizia	20-21	14-15	25
D2524 0	25.24.0 p	22.29. 0	Fabbricazione di altri articoli in materie plastiche	20-21	14-15	25
D2524 0	25.24.0 p	27.33. 0	Fabbricazione di attrezzature per cablaggio	20-21	14-15	25
D2524 0	25.24.0 p	32.29. 01	Fabbricazione di attrezzature ed articoli di vestiario protettivi di sicurezza	20-21	14-15	25
D2524 0	25.24.0 p	33,19, 0	Riparazione di altre apparecchiature	20-21	14-15	25
D2611 0	26.11.0	23.11. 0	Fabbricazione di vetro piano	20	14	10
D2612 0	26.12.0	23.12. 0	Lavorazione e trasformazione del vetro piano	20	14	10
D2613 0	26.13.0	23.13. 0	Fabbricazione di vetro cavo	21	15	10
D2614 0	26.14.0	23.14. 0	Fabbricazione di fibre di vetro	20	14	10
D2615 1	26.15.1 p	23.19. 1	Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia	20	14	10
D2615 1	26.15.1 p	33.19. 0	Riparazione di altre apparecchiature	20	14	10
D2615 2	26.15.2	23.19. 2	Lavorazione di vetro a mano e a soffio artistico	21	15	10
D2615 3	26.15.3 p	23.19. 2	Lavorazione di vetro a mano e a soffio artistico	21	15	10
D2615 3	26.15.3 p	23.19. 9	Fabbricazione di altri prodotti in vetro (inclusa la vetreria tecnica)	21	15	10
D2615 3	26.15.3 p	33.19. 0	Riparazione di altre apparecchiature	21	15	10
D2621 0	26.21.0	23.41. 0	Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali	20-21	14-15	25
D2622 0	26.22.0	23.42. 0	Fabbricazione di articoli sanitari in ceramica	20-21	14-15	25
D2623 0	26.23.0	23.43. 0	Fabbricazione di isolatori e di pezzi isolanti in ceramica	20-21	14-15	25
D2624	26.24.0	23.44.	Fabbricazione di altri prodotti in	20-21	14-15	25

COD isu	ATECO 2002 (p=part e)	ATEC O 2007	DESCRIZIONE ATECO 2007	cat >500 0	cat <500 0	scont o %
0		0	ceramica per uso tecnico e industriale			
D2625 0	26.25.0	23.49. 0	Fabbricazione di altri prodotti in ceramica	20-21	14-15	25
D2626 0	26.26.0	23.20. 0	Fabbricazione di prodotti refrattari	20-21	14-15	25
D2630 0	26.30.0	23.31. 0	Fabbricazione di piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti	20-21	14-15	25
D2670 1	26.70.1	23.70. 1	Segagione e lavorazione delle pietre e del marmo	20	14	15
D2670 2	26.70.2	23.70. 2	Lavorazione artistica del marmo e di altre pietre affini, lavori in mosaico	21	15	15
D2710 0	27.10.0	24.10. 0	Siderurgia - Fabbricazione di ferro, acciaio e ferroleghie	20-21	14-15	25
D2721 0	27.21.0 p	24.51. 0	Fusione di ghisa e produzione di tubi e raccordi in ghisa	20-21	14-15	25
D2721 1	27.21.0 p	24.52. 0	Fusione di acciaio	20-22	14-16	26
D2722 1	27.22.1	24.20. 1	Fabbricazione di tubi e condotti senza saldatura	20-21	14-15	25
D2722 2	27.22.2	24.20. 2	Fabbricazione di tubi e condotti saldati e simili	20-21	14-15	25
D2732 0	27.32.0	24.32. 0	Laminazione a freddo di nastri	20-21	14-15	25
D2733 0	27.33.0	24.33. 0	Profilatura mediante formatura o piegatura a freddo; fabbricazione di pannelli stratificati in acciaio	20-21	14-15	25
D2734 0	27.34.0	24.34. 0	Trafilatura a freddo	20-21	14-15	25
D2752 0	27.52.0	24.52. 0	Fusione di acciaio	20-21	14-15	25
D2753 0	27.53.0	24.53. 0	Fusione di metalli leggeri	20-21	14-15	25
D2754 0	27.54.0	24.54. 0	Fusione di altri metalli non ferrosi	20-21	14-15	25
D2811 0	28.11.0 p	24.33. 0	Profilatura mediante formatura o piegatura a freddo; fabbricazione di pannelli stratificati in acciaio	20-21	14-15	25
D2811 0	28.11.0 p	25.11. 0	Fabbricazione di strutture metalliche e parti assemblate di strutture	20-21	14-15	25
D2811 0	28.11.0 p	33.11. 0	Riparazione e manutenzione di prodotti in metallo	20-21	14-15	25
D2812 1	28.12.1	25.12. 1	Fabbricazione di porte, finestre e loro telai, imposte e cancelli metallici	20-21	14-15	25
D2812	28.12.2	25.12.	Fabbricazione di strutture metalliche	20-21	14-15	25

COD isu	ATECO 2002 (p=parte)	ATECO 2007	DESCRIZIONE ATECO 2007	cat >500 0	cat <500 0	sconto %
2		2	per tende da sole, tende alla veneziana e simili			
D28210	28.21.0p	25.29.0	Fabbricazione di cisterne, serbatoi e contenitori in metallo per impieghi di stoccaggio o di produzione	20-21	14-15	25
D28210	28.21.0p	25.91.0	Fabbricazione di bidoni in acciaio e contenitori analoghi per il trasporto e l'imballaggio	20-21	14-15	25
D28210	28.21.0p	33.11.0	Riparazione e manutenzione di prodotti in metallo	20-21	14-15	25
D28210	28.21.0p	33.20.0	Installazione di macchine ed apparecchiature industriali	20-21	14-15	25
D28220	28.22.0p	25.21.0	Fabbricazione di radiatori e contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale	20-21	14-15	25
D28220	28.22.0p	28.21.2	Fabbricazione di sistemi di riscaldamento	20-21	14-15	25
D28220	28.22.0p	33.11.0	Riparazione e manutenzione di prodotti in metallo	20-21	14-15	25
D28300	28.30.0p	25.30.0	Fabbricazione di generatori di vapore (esclusi i contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale ad acqua calda)	20-21	14-15	25
D28300	28.30.0p	33.11.0	Riparazione e manutenzione di prodotti in metallo	20-21	14-15	25
D28300	28.30.0p	33.20.0	Installazione di macchine ed apparecchiature industriali	20-21	14-15	25
D28401	28.40.1	25.50.0	Fucinatura, imbutitura, stampaggio e profilatura dei metalli; metallurgia delle polveri	20-21	14-15	25
D28402	28.40.2	25.50.0	Fucinatura, imbutitura, stampaggio e profilatura dei metalli; metallurgia delle polveri	20-21	14-15	25
D28403	28.40.3	25.50.0	Fucinatura, imbutitura, stampaggio e profilatura dei metalli; metallurgia delle polveri	20-21	14-15	25
D28404	28.40.4	25.50.0	Fucinatura, imbutitura, stampaggio e profilatura dei metalli; metallurgia delle polveri	20-21	14-15	25
D28510	28.51.0	25.61.0	Trattamento e rivestimento dei metalli	20-21	14-15	25
D28520	28.52.0p	25.62.0	Lavori di meccanica generale	20-21	14-15	25
D28520	28.52.0p	33.12.1	Riparazione e manutenzione di macchine di impiego generale	20-21	14-15	25
D2861	28.61.0	25.71.	Fabbricazione di articoli di coltelleria,	20-21	14-15	25

COD isu	ATECO 2002 (p=part e)	ATEC O 2007	DESCRIZIONE ATECO 2007	cat >500 0	cat <500 0	scont o %
0	p	0	posateria ed armi bianche			
	28.61.0 p	33.11. 0	Riparazione e manutenzione di prodotti in metallo			
D2862 0	28.62.0 p	25.73. 1	Fabbricazione di utensileria ad azionamento manuale; parti intercambiabili per macchine utensili	20-21	14-15	25
D2862 0	28.62.0 p	33.11. 0	Riparazione e manutenzione di prodotti in metallo	20-21	14-15	25
D2862 0	28.62.0 p	33.12. 9	Riparazione e manutenzione di altre macchine per impieghi speciali (incluse le macchine utensili)	20-21	14-15	25
D2863 0	28.63.0 p	25.72. 0	Fabbricazione di serrature e cerniere e ferramenta simili	20-21	14-15	25
D2863 0	28.63.0 p	33.11. 0	Riparazione e manutenzione di prodotti in metallo	20-21	14-15	25
D2871 0	28.71.0 p	25.91. 0	Fabbricazione di bidoni in acciaio e contenitori analoghi per il trasporto e l'imballaggio	20-21	14-15	25
D2871 0	28.71.0 p	33.11. 0	Riparazione e manutenzione di prodotti in metallo	20-21	14-15	25
D2872 0	28.72.0	25.92. 0	Fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo	20-21	14-15	25
D2873 0	28.73.0	25.93. 1	Fabbricazione di apparecchiature di irradiazione per alimenti e latte	20-21	14-15	25
D2874 1	28.74.1	25.94. 0	Fabbricazione di articoli di bulloneria	20-21	14-15	25
D2874 2	28.74.2	25.93. 2	Fabbricazione di molle	20-21	14-15	25
D2874 3	28.74.3	25.93. 3	Fabbricazione di catene fucinate senza saldatura e stampate	20-21	14-15	25
D2875 1	28.75.1	25.99. 1	Fabbricazione di stoviglie, pentolame, vasellame, attrezzi da cucina e accessori casalinghi non elettrici, articoli metallici per l'arredamento di stanze da bagno	20-21	14-15	25
D2875 2	28.75.2 p	25.99. 2	Fabbricazione di casseforti, forzieri e porte metalliche blindate	20-21	14-15	25
D2875 2	28.75.2 p	33.11. 0	Riparazione e manutenzione di prodotti in metallo	20-21	14-15	25
D2875 2	28.75.2 p	43.32. 0	Posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili	20-21	14-15	25
D2875 3	28.75.3 p	25.99. 9	Fabbricazione di altri articoli metallici e minuteria metallica	20-21	14-15	25
D2875 3	28.75.3 p	32.99. 1	Fabbricazione di attrezzature ed articoli di vestiario protettivi di sicurezza	20-21	14-15	25

COD isu	ATECO 2002 (p=parte)	ATECO 2007	DESCRIZIONE ATECO 2007	cat >500 0	cat <500 0	sconto %
D28754	28.75.4p	25.71.0	Fabbricazione di articoli di coltelleria, posateria ed armi bianche	20-21	14-15	25
D28754	28.75.4p	33.11.0	Riparazione e manutenzione di prodotti in metallo	20-21	14-15	25
D28755	28.75.5p	01.62.0	Attività di supporto alla produzione animale (esclusi i servizi veterinari)	20-21	14-15	25
D28755	28.75.5p	25.99.3	Fabbricazione di oggetti in ferro, in rame ed altri metalli	20-21	14-15	25
D29111	29.11.1p	28.11.1	Fabbricazione di motori a combustione interna (incluse parti e accessori ed esclusi i motori destinati ai mezzi di trasporto su strada e ad aeromobili)	20-21	14-15	25
D29111	29.11.1p	33.12.1	Riparazione e manutenzione di macchine di impiego generale	20-21	14-15	25
D29111	29.11.1p	33.20.0	Installazione di macchine ed apparecchiature industriali	20-21	14-15	25
D29112	29.11.2p	28.11.2	Fabbricazione di turbine e turboalternatori (incluse parti e accessori)	20-21	14-15	25
D29112	29.11.2p	33.12.1	Riparazione e manutenzione di macchine di impiego generale	20-21	14-15	25
D29112	29.11.2p	33.20.0	Installazione di macchine ed apparecchiature industriali	20-21	14-15	25
D29120	29.12.0p	28.12.0	Fabbricazione di apparecchiature fluidodinamiche	20-21	14-15	25
D29120	29.12.0p	28.13.0	Fabbricazione di altre pompe e compressori	20-21	14-15	25
D29120	29.12.0p	33.12.1	Riparazione e manutenzione di macchine di impiego generale	20-21	14-15	25
D29120	29.12.0p	33.20.0	Installazione di macchine ed apparecchiature industriali	20-21	14-15	25
D29130	29.13.0p	28.12.0	Fabbricazione di apparecchiature fluidodinamiche	20-21	14-15	25
D29130	29.13.0p	28.14.0	Fabbricazione di altri rubinetti e valvole	20-21	14-15	25
D29130	29.13.0p	33.12.1	Riparazione e manutenzione di macchine di impiego generale	20-21	14-15	25
D29130	29.13.0p	33.20.0	Installazione di macchine ed apparecchiature industriali	20-21	14-15	25
D29141	29.14.1p	28.15.1	Fabbricazione di organi di trasmissione (esclusi quelli idraulici e quelli per autoveicoli, aeromobili e motocicli)	20-21	14-15	25
D29141	29.14.1p	33.12.1	Riparazione e manutenzione di macchine di impiego generale	20-21	14-15	25

COD isu	ATECO 2002 (p=parte)	ATECO 2007	DESCRIZIONE ATECO 2007	cat >500 0	cat <500 0	sconto %
D2914 2	29.14.2	28.15. 2	Fabbricazione di cuscinetti a sfere	20-21	14-15	25
D2914 2	29.21.1 p	28.21. 1	Fabbricazione di forni, fornaci e bruciatori	20-21	14-15	25
D2921 1	29.21.1 p	33.20. 0	Installazione di macchine ed apparecchiature industriali	20-21	14-15	25
D2922 1	29.22.1 p	28.22. 0	Fabbricazione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione	20-21	14-15	25
D2922 1	29.22.1 p	33.20. 0	Installazione di macchine ed apparecchiature industriali	20-21	14-15	25
D2923 1	29.23.1 p	28.25. 0	Fabbricazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione; fabbricazione di condizionatori domestici fissi	20-21	14-15	25
D2923 1	29.23.1 p	33.20. 0	Fabbricazione di strumenti musicali (incluse parti e accessori)	20-21	14-15	25
D2924 1	29.24.1	28.29. 9	Fabbricazione di macchine di impiego generale ed altro materiale meccanico nca	20-21	14-15	25
D2924 2	29.24.2 p	28.29. 1	Fabbricazione di bilance e di macchine automatiche per la vendita e la distribuzione (incluse parti staccate e accessori)	20-21	14-15	25
D2924 2	29.24.2 p	33.20. 0	Installazione di macchine ed apparecchiature industriali	20-21	14-15	25
D2924 3	29.24.3 p	28.25. 0	Fabbricazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione; fabbricazione di condizionatori domestici fissi	20-21	14-15	25
D2924 3	29.24.3 p	28.29. 9	Fabbricazione di macchine di impiego generale ed altro materiale meccanico nca	20-21	14-15	25
D2924 3	29.24.3 p	32.50. 1	Fabbricazione di mobili per uso medico, apparecchi medicali, di materiale medico-chirurgico e veterinario, di apparecchi e strumenti per odontoiatria (incluse parti staccate e accessori)	20-21	14-15	25
D2924 3	29.24.3 p	33.20. 0	Installazione di macchine ed apparecchiature industriali	20-21	14-15	25
D2924 4	29.24.4 p	28.29. 2	Fabbricazione di macchine e apparecchi per le industrie chimiche, petrolchimiche e petrolifere (incluse parti e accessori)	20-21	14-15	25
D2924 4	29.24.4 p	33.20. 0	Installazione di macchine ed apparecchiature industriali	20-21	14-15	25

COD isu	ATECO 2002 (p=parte)	ATECO 2007	DESCRIZIONE ATECO 2007	cat >500 0	cat <500 0	sconto %
D29245	29.24.5p	28.29.3	Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l'imballaggio (incluse parti e accessori)	20-21	14-15	25
D29245	29.24.5p	33.20.0	Installazione di macchine ed apparecchiature industriali	20-21	14-15	25
D29311	29.31.1	28.30.1	Fabbricazione di trattori agricoli	20-21	14-15	25
D29312	29.31.2	33.12.6	Riparazione e manutenzione di trattori agricoli	19	13	25
D29321	29.32.1p	28.30.9	Fabbricazione di altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia	20-21	14-15	25
D29321	29.32.1p	28.93.0	Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco (incluse parti e accessori)	20-21	14-15	25
D29322	29.32.2p	33.12.7	Riparazione e manutenzione di altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia	19	13	25
D29322	29.32.2p	95.22.0	Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa e il giardinaggio	19	13	25
D29430	29.43.0p	27.90.0	Fabbricazione di altre apparecchiature elettriche	20-21	14-15	25
D29430	29.43.0p	28.29.9	Fabbricazione di macchine di impiego generale ed altro materiale meccanico nca	20-21	14-15	25
D29430	29.43.0p	28.49.0	Fabbricazione di altre macchine utensili (incluse parti e accessori)	20-21	14-15	25
D29430	29.43.0p	33.12.9	Riparazione e manutenzione di altre macchine per impieghi speciali (incluse le macchine utensili)	20-21	14-15	25
D29430	29.43.0p	33.20.0	Installazione di macchine ed apparecchiature industriali	20-21	14-15	25
D29510	29.51.0p	28.91.0	Fabbricazione di macchine per la metallurgia (incluse parti e accessori)	20-21	14-15	25
D29510	29.51.0p	33.12.9	Riparazione e manutenzione di altre macchine per impieghi speciali (incluse le macchine utensili)	20-21	14-15	25
D29510	29.51.0p	33.20.0	Installazione di macchine ed apparecchiature industriali	20-21	14-15	25
D29520	29.52.0p	28.92.0	Fabbricazione di macchine da miniera, cava e cantiere (incluse parti e accessori)	20-21	14-15	25
D29520	29.52.0p	33.12.9	Riparazione e manutenzione di altre macchine per impieghi speciali	20-21	14-15	25

COD isu	ATECO 2002 (p=parte)	ATECO 2007	DESCRIZIONE ATECO 2007	cat >500 0	cat <500 0	sconto %
			(incluse le macchine utensili)			
D2952 0	29.52.0 p	33.20. 0	Installazione di macchine ed apparecchiature industriali	20-21	14-15	25
D2953 0	29.53.0 p	26.60. 0	Fabbricazione di strumenti per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche	20-21	14-15	25
D2953 0	29.53.0 p	28.93. 0	Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco (incluse parti e accessori)	20-21	14-15	25
D2953 0	29.53.0 p	33.12. 9	Riparazione e manutenzione di altre macchine per impieghi speciali (incluse le macchine utensili)	20-21	14-15	25
D2953 0	29.53.0 p	33.20. 0	Installazione di macchine ed apparecchiature industriali	20-21	14-15	25
D2954 1	29.54.1 p	28.94. 1	Fabbricazione di macchine tessili, di macchine e di impianti per il trattamento ausiliario dei tessuti, di macchine per cucire e per maglieria (incluse parti e accessori)	20-21	14-15	25
D2954 1	29.54.1 p	33.12. 9	Riparazione e manutenzione di altre macchine per impieghi speciali (incluse le macchine utensili)	20-21	14-15	25
D2954 1	29.54.1 p	33.20. 0	Installazione di macchine ed apparecchiature industriali	20-21	14-15	25
D2954 2	29.54.2 p	28.94. 2	Fabbricazione di macchine e apparecchi per l'industria delle pelli, del cuoio e delle calzature (incluse parti e accessori)	20-21	14-15	25
D2954 2	29.54.2 p	33.12. 9	Riparazione e manutenzione di altre macchine per impieghi speciali (incluse le macchine utensili)	20-21	14-15	25
D2954 2	29.54.2 p	33.20. 0	Installazione di macchine ed apparecchiature industriali	20-21	14-15	25
D2954 3	29.54.3 p	28.94. 3	Fabbricazione di apparecchiature e di macchine per lavanderie e stirerie (incluse parti e accessori)	20-21	14-15	25
D2954 3	29.54.3 p	33.12. 9	Riparazione e manutenzione di altre macchine per impieghi speciali (incluse le macchine utensili)	20-21	14-15	25
D2954 3	29.54.3 p	33.20. 0	Installazione di macchine ed apparecchiature industriali	20-21	14-15	25
D2955 0	29.55.0 p	28.95. 0	Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori)	20-21	14-15	25
D2955	29.55.0	33.12.	Riparazione e manutenzione di altre	20-21	14-15	25

COD isu	ATECO 2002 (p=parte)	ATECO 2007	DESCRIZIONE ATECO 2007	cat >500 0	cat <500 0	sconto %
0	p	9	macchine per impieghi speciali (incluse le macchine utensili)			
D2955 0	29.55.0 p	33.20. 0	Installazione di macchine ed apparecchiature industriali	20-21	14-15	25
D2956 3	29.56.3 p	25.73. 2	Fabbricazione di stampi, portastampi, sagome, forme per macchine	20-21	14-15	25
D2956 3	29.56.3 p	33.11. 0	Riparazione e manutenzione di prodotti in metallo	20-21	14-15	25
D2956 3	29.56.4 p	28.99. 2	Fabbricazione di robot industriali per usi molteplici (incluse parti e accessori)	20-21	14-15	25
D2956 4	29.56.4 p	33.12. 9	Riparazione e manutenzione di altre macchine per impieghi speciali (incluse le macchine utensili)	20-21	14-15	25
D2956 4	29.56.4 p	33.20. 0	Installazione di macchine ed apparecchiature industriali	20-21	14-15	25
D2971 0	29.71.0 p	27.51. 0	Fabbricazione di elettrodomestici	20-21	14-15	25
D2971 0	29.71.0 p	28.21. 2	Fabbricazione di sistemi di riscaldamento	20-21	14-15	25
D2971 0	29.71.0 p	28.25. 0	Fabbricazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione; fabbricazione di condizionatori domestici fissi	20-21	14-15	25
D2972 0	29.72.0 p	27.52. 0	Fabbricazione di apparecchi per uso domestico non elettrici	20-21	14-15	25
D2972 0	29.72.0 p	28.21. 2	Fabbricazione di sistemi di riscaldamento	20-21	14-15	25
D3001 0	30.01.0 p	26.20. 0	Fabbricazione di computer e unità periferiche	20-21	14-15	25
D3001 0	30.01.0 p	28.23. 0	Fabbricazione di macchine ed attrezzature per ufficio (esclusi computer e unità periferiche)	20-21	14-15	25
D3001 0	30.01.0 p	33.20. 0	Installazione di macchine ed apparecchiature industriali	20-21	14-15	25
D3002 0	30.02.0 p	26.20. 0	Fabbricazione di computer e unità periferiche	20-21	14-15	25
D3002 0	30.02.0 p	33.20. 0	Installazione di macchine ed apparecchiature industriali	20-21	14-15	25
D3002 0	30.02.0 p	62.09. 0	Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell'informatica	20-21	14-15	25
D3110 1	31.10.1 p	26.11. 0	Fabbricazione di componenti elettronici	20-21	14-15	25
D3110 1	31.10.1 p	27.11. 0	Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici	20-21	14-15	25

COD isu	ATECO 2002 (p=parte)	ATECO 2007	DESCRIZIONE ATECO 2007	cat >500 0	cat <500 0	sconto %
D3110 2	31.10.2 p	33.14. 0	Riparazione e manutenzione di apparecchiature elettriche (esclusi gli elettrodomestici)	20-21	14-15	25
D3110 2	31.10.2 p	33.20. 0	Installazione di macchine ed apparecchiature industriali	20-21	14-15	25
D3120 1	31.20.1 p	26.11. 0	Fabbricazione di componenti elettronici	20-21	14-15	25
D3120 1	31.20.1 p	27.11. 0	Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici	20-21	14-15	25
D3120 1	31.20.1 p	27.12. 0	Fabbricazione di apparecchiature per le reti di distribuzione e il controllo dell'elettricità	20-21	14-15	25
D3120 1	31.20.1 p	27.33. 0	Fabbricazione di attrezzature per cablaggio	20-21	14-15	25
D3120 1	31.20.1 p	27.90. 0	Fabbricazione di altre apparecchiature elettriche	20-21	14-15	25
D3310 3	33.10.3	32.50. 2	Fabbricazione di protesi dentarie (inclusa riparazione)	20-21	14-15	10
D3320 1	33.20.1 p	26.51. 1	Fabbricazione di strumenti per navigazione, idrologia, geofisica e meteorologia	20-21	14-15	25
D3320 1	33.20.1 p	26.51. 2	Fabbricazione di contatori di elettricità, gas, acqua ed altri liquidi, di bilance analitiche di precisione, di apparecchi di misura e regolazione (incluse parti staccate e accessori)	20-21	14-15	25
D3320 1	33.20.1 p	33.20. 0	Installazione di macchine ed apparecchiature industriali	20-21	14-15	25
D3320 2	33.20.2 p	26.51. 2	Fabbricazione di contatori di elettricità, gas, acqua ed altri liquidi, di bilance analitiche di precisione, di apparecchi di misura e regolazione (incluse parti staccate e accessori)	20-21	14-15	25
D3320 2	33.20.2 p	26.70. 1	Fabbricazione di elementi ottici e strumenti ottici di misura, controllo e precisione	20-21	14-15	25
D3320 2	33.20.2 p	28.99. 9	Fabbricazione di altre macchine per impieghi speciali nca (incluse parti e accessori)	20-21	14-15	25
D3320 2	33.20.2 p	32.50. 1	Fabbricazione di mobili per uso medico, apparecchi medicali, di materiale medico-chirurgico e veterinario, di apparecchi e strumenti per odontoiatria (incluse parti staccate e accessori)	20-21	14-15	25
D3320 2	33.20.2 p	33.20. 0	Installazione di macchine ed apparecchiature industriali	20-21	14-15	25

COD isu	ATECO 2002 (p=parte)	ATECO 2007	DESCRIZIONE ATECO 2007	cat >500 0	cat <500 0	sconto %
D33203	33.20.3p	26.51.1	Fabbricazione di strumenti per navigazione, idrologia, geofisica e meteorologia	20-21	14-15	25
D33203	33.20.3p	26.70.1	Fabbricazione di elementi ottici e strumenti ottici di misura, controllo e precisione	20-21	14-15	25
D33203	33.20.3p	33.20.0	Installazione di macchine ed apparecchiature industriali	20-21	14-15	25
D33204	33.20.4p	26.51.2	Fabbricazione di contatori di elettricità, gas, acqua ed altri liquidi, di bilance analitiche di precisione, di apparecchi di misura e regolazione (incluse parti staccate e accessori)	20-21	14-15	25
D33204	33.20.4p	28.29.9	Fabbricazione di macchine di impiego generale ed altro materiale meccanico nca	20-21	14-15	25
D33204	33.20.4p	33.20.0	Installazione di macchine ed apparecchiature industriali	20-21	14-15	25
D33300	33.30.0	33.20.0	Installazione di macchine ed apparecchiature industriali	20-21	14-15	25
D34100	34.10.0p	28.92.0	Fabbricazione di macchine da miniera, cava e cantiere (incluse parti e accessori)	20-21	14-15	25
D34100	34.10.0p	29.10.0	Fabbricazione di autoveicoli	20-21	14-15	25
D34100	34.10.0p	30.91.1	Fabbricazione di motocicli e motoveicoli (inclusi i motori)	20-21	14-15	25
D34200	34.20.0p	29.20.0	Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi	20-21	14-15	25
D34200	34.20.0p	33.11.0	Riparazione e manutenzione di prodotti in metallo	20-21	14-15	25
D34200	34.30.0p	28.11.1	Fabbricazione di motori a combustione interna (incluse parti e accessori ed esclusi i motori destinati ai mezzi di trasporto su strada e ad aeromobili)	20-21	14-15	25
D34300	34.30.0p	29.32.0	Fabbricazione di altre parti ed accessori per autoveicoli	20-21	14-15	25
D35111	35.11.1	30.11.0	Cantieri navali per costruzioni metalliche e non metalliche	20-21	14-15	15
D35112	35.11.2	30.11.0	Cantieri navali per costruzioni metalliche e non metalliche	20-21	14-15	15
D35113	35.11.3	33.15.0	Riparazione e manutenzione di navi commerciali e imbarcazioni da diporto (esclusi i loro motori)	20-21	14-15	15
D35120	35.12.0p	30.12.0	Costruzione di imbarcazioni da diporto e sportive	20-21	14-15	15

COD isu	ATECO 2002 (p=part e)	ATEC O 2007	DESCRIZIONE ATECO 2007	cat >500 0	cat <500 0	scont o %
D3512 0	35.12.0 p	33.15. 0	Riparazione e manutenzione di navi commerciali e imbarcazioni da diporto (esclusi i loro motori)	20-21	14-15	15
D3520 1	35.20.1	30.20. 0	Costruzione di materiale rotabile ferroviario, tranviario, filoviario, per metropolitane e per miniere	20-21	14-15	25
D3520 2	35.20.2	30.20. 0	Costruzione di materiale rotabile ferroviario, tranviario, filoviario, per metropolitane e per miniere	20-21	14-15	25
D3530 0	35.30.0 p	28.99. 9	Fabbricazione di altre macchine per impieghi speciali nca (incluse parti e accessori)	20-21	14-15	25
D3530 0	35.30.0 p	30.30. 0	Fabbricazione di aeromobili, di veicoli spaziali e dei relativi dispositivi	20-21	14-15	25
D3530 0	35.30.0 p	33.16. 0	Riparazione e manutenzione di aeromobili e di veicoli spaziali	20-21	14-15	25
D3541 1	35.41.1	30.91. 1	Fabbricazione di motocicli e motoveicoli (inclusi i motori)	20-21	14-15	25
D3541 2	35.41.2	30.91. 2	Fabbricazione di accessori e pezzi staccati per motocicli e ciclomotori	20-21	14-15	25
D3542 1	35.42.1	30.92. 1	Fabbricazione e montaggio di biciclette	20-21	14-15	25
D3542 2	35.42.2	30.92. 2	Fabbricazione di parti ed accessori per biciclette	20-21	14-15	25
D3543 0	35.43.0	30.92. 3	Fabbricazione di veicoli per invalidi (incluse parti e accessori)	20-21	14-15	25
D3550 1	35.50.1 p	28.22. 0	Fabbricazione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione	20-21	14-15	25
D3550 1	35.50.1 p	30.99. 0	Fabbricazione di veicoli a trazione manuale o animale	20-21	14-15	25
D3550 1	35.50.1 p	33.11. 0	Riparazione e manutenzione di prodotti in metallo	20-21	14-15	25
D3612 1	36.12.1	31.01. 2	Fabbricazione di altri mobili per ufficio e negozi	20-21	14-15	25
D3614 1	36.14.1 p	31.09. 1	Fabbricazione di mobili per arredo domestico	18-20	12-14	25
D3614 1	36.14.1 p	31.09. 4	Fabbricazione di parti e accessori di mobili	18-20	12-14	25
D3614 1	36.14.1 p	31.09. 5	Finitura di mobili	18-20	12-14	25
D3614 1	36.14.1 p	31.09. 9	Fabbricazione di altri mobili (inclusi quelli per arredo esterno)	18	12	10
D3614 1	36.14.1 p	95.24. 0	Riparazione di mobili e di oggetti di arredamento; laboratori di	18-20	12-14	25

COD isu	ATECO 2002 (p=parte)	ATECO 2007	DESCRIZIONE ATECO 2007	cat >500 0	cat <500 0	sconto %
			tappezzeria			
D36634	36.63.4p	28.99.9	Fabbricazione di altre macchine per impieghi speciali nca (incluse parti e accessori)	20-21	14-15	25
D36634	36.63.4p	33.12.9	Riparazione e manutenzione di altre macchine per impieghi speciali (incluse le macchine utensili)	20-21	14-15	25
D37102	37.10.2	38.31.2	Cantieri di demolizione navali	20-21	14-15	15
G50201	50.20.1	45.20.1	Riparazioni meccaniche di autoveicoli	19	13	25
G50202	50.20.2	45.20.2	Riparazione di carrozzerie di autoveicoli	19	13	15
G50203	50.20.3	45.20.3	Riparazione di impianti elettrici e di alimentazione per autoveicoli	19	13	25
G50204	50.20.4	45.20.4	Riparazione e sostituzione di pneumatici per autoveicoli	19	13	25
G50205	50.20.5p	45.20.9	Autolavaggio e altre attività di manutenzione	19	13	25
G50205	50.20.5p	52.21.6	Attività di traino e soccorso stradale	19	13	25
G51571	51.57.1	46.77.1	Commercio all'ingrosso di rottami e sottoprodotti della lavorazione industriale metallici	solo 19	solo 13	15
K74812	74.81.2	74.20.2	Laboratori fotografici per lo sviluppo e la stampa	20-21	14-15	20
N85123	85.12.3p	86.22.0	Studi medici specialistici e poliambulatori	11	8	10
N85123	85.12.3p	86.90.1	Laboratori di analisi cliniche, laboratori radiografici ed altri centri di diagnostica per immagini	11	8	10
N85130	85.13.0	86.23.0	Attività degli studi odontoiatrici	11	8	10
N85141	85.14.1	86.90.1	Laboratori di analisi cliniche, laboratori radiografici ed altri centri di diagnostica per immagini	11	8	10
O93012	93.01.2	96.01.2	Altre lavanderie, tintorie	solo cat. 21	solo cat. 15	20